

Publicato il 13/09/2021

N. 04952/2021 REG.PROV.CAU.
N. 08106/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8106 del 2021, proposto da:

Gianluca Colonnese, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - Commissione Ripam, Ministero delle Politiche Agricole, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Ministero dell'Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale per L'Amministrazione e Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati Alla Criminalità Organizzata, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale non costituiti in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, Ministero dell'Istruzione, Ministero della Cultura, Ministero della Salute, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agid - Agenzia per L'Italia Digitale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili, Ag Naz Amm. Beni Confiscati Alla Criminalita' Organizzata - Roma, Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

anche mediante misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

- del bando di concorso pubblicato in G.U.R.I. – IV serie speciale n. 60 del 30 luglio 2021, avente a oggetto “RETTIFICA - Modifica e **riapertura** dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni”, in parte qua, nei limiti dell'interesse del ricorrente, e più precisamente, limitatamente all'art. 9, co. 2, ove si dispone che “Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall'art. 4 del bando di cui al comma 1” (ossia, del bando pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020 con cui è stato indetto un concorso pubblico “per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse

amministrazioni”, che fissava come data di presentazione delle domande di partecipazione quella del 30 luglio 2020);

- ove occorra, del modello telematico di domanda di partecipazione al concorso, nella parte in cui non consente di indicare, come data di conseguimento del titolo di studio prescritto, una data successiva al 30 luglio 2020 ma anteriore al 29 agosto 2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Ministero dell’Interno e di Ministero della Difesa e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell’Istruzione e di Ministero della Cultura e di Ministero della Salute e di Ispettorato Nazionale del Lavoro e di Agid – Agenzia per L’Italia Digitale e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e di Ag Naz Amm Ne Beni Confiscati Alla Criminalità Organizzata – Roma e di Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il dott. Gianluca Colonnese, avendo conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli studi Roma Tre in data 24 maggio 2021, pur intenzionato a partecipare alla procedura concorsuale di

cui al bando in oggetto, non ha potuto presentare la propria domanda di partecipazione per effetto dell'art. 2, co. 9, del bando di rettifica che, dopo avere rinnovato al 29 agosto 2021 il nuovo termine di partecipazione, ha però stabilito che: *“9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall'art. 4 del bando di cui al comma 1”*, ove il riferimento è al bando originario pubblicato sulla G.U.R.I. - IV serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020 (cfr. doc. n. 1), che fissava la scadenza del termine per presentare domanda di partecipazione al 30 luglio 2020;

Considerato che il ricorso appare, al sommario esame proprio della presente fase, munito del necessario *“fumus boni juris”* in quanto, di fronte alla scelta di ammettere tutti coloro che non avevano presentato domanda entro l'originaria scadenza fissata (a condizione che fossero in possesso del necessario requisito della laurea, alla scadenza del termine originario), appare irragionevolmente penalizzante e contraria al principio della massima partecipazione e concorrenzialità, la preclusione nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo prima della scadenza del termine rinnovato, atteso che: i. il bando di rettifica emanato dall'Amministrazione ha operato una *“modifica sostanziale”* della procedura concorsuale, introducendo una diversa tipologia di prove; ii. ha aumentato in modo cospicuo il numero dei posti banditi; iii. ha comunque consentito l'incremento della platea dei potenziali interessati (sebbene escludendo quei soggetti che versano nella medesima condizione del ricorrente), il che implica scelta contraria a quella di mantenere cristallizzato l'ambito soggettivo dei partecipanti;

Ritenuto evidente il *“periculum in mora”*, dipendente dall'imminenza della prova da sostenere dalla quale, in assenza di misura cautelare favorevole, l'odierno ricorrente sarebbe escluso;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare ai fini dell'ammissione *“con riserva”* del ricorrente alla procedura concorsuale;

Ritenuto, altresì, che, seppur non risultino impugnati atti adottati dal medesimo, sia opportuno integrare il contraddittorio nei confronti del Formez PA, in quanto ente incaricato della gestione della procedura concorsuale; ritenuto, pertanto, di ordinare alla parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso e della presente ordinanza a Formez PA entro gg. 20 (venti) dalla comunicazione di essa da parte della Segreteria di questa Sezione e di provvedere, nei successivi gg. 10 (dieci), al deposito della documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare proposta e dispone l'ammissione "con riserva" del ricorrente alla procedura concorsuale;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ore di rito;
- ordina alla parte ricorrente di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Formez PA, con onere di provvedere alla relativa notificazione entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero, se anteriore, dalla notificazione della medesima;
- spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO